

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53

Sopprimerlo.

53. 1. (ex 48. 500) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: somme con la seguente: entrate.

53. 2. (ex 48. 501) Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole: « entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro un anno ».

53. 3. (ex 48. 1) Casinelli.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237 è prorogato al 31 dicembre

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

53. 0. 1. (ex 48. 0. 4) Paissan, Scalia.

(A.C. 6557 - sezione 8)

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 54.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non

oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;

b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;

c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;

d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;

f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione

turazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;

g) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;

h) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità, e), f), g) e h), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: « 25 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 35 miliardi »;

b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 »; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2.

4. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 » e alla lettera c) del medesimo comma 2, le parole: « per l'anno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 1999 e 2000 »;

b) all'articolo 81, comma 4, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 ».

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. 1 (ex 0. 48. 06. 6). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 28 febbraio 2000.

54. 2 (ex 0. 48. 0. 6. 7) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 aprile 2000.

54. 3 (ex 0. 48. 0. 6. 8) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e quinto periodo.

54. 4 (ex 0. 48. 0. 6. 9) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e quinto periodo aggiungere le seguenti: relativamente ai progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999.

54. 5 (ex 0. 48. 0. 6. 10) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: gli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori di cui al citato articolo 4, comma 21, quinto periodo, sono a carico degli enti promotori.

54. 6 (ex 0. 48. 0. 6. 11) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

54. 7. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), sostituire parole: massimo di 1.700 lavoratori con le seguenti: massimo di 300 lavoratori.

54. 8 Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: massimo di 1.700 lavoratori con le seguenti: massimo di 500 lavoratori.

54. 9. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con un organico superiore a 2000 unità con le seguenti: con un organico non superiore a 1000 unità.

54. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con un organico superiore a 2000 unità con le seguenti: con un organico non superiore a 2000 unità.

54. 11. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con le seguenti: di cui all'obiettivo 2.

54. 12. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il predetto trattamento è ridotto del 10 per cento. Il relativo onere è valutato nel limite di lire 51 miliardi e 400 milioni ed è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

54. 23. Paolo Rubino, Malagnino, Maggi, Angelici.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

54. 13 (ex 0. 48. 0. 6. 12). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

54. 14 (ex 0. 48. 0. 6. 13). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) I trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236.

54. 25. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

54. 15 (ex 0. 48. 0. 6. 14). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che alla data di entrata in vigore della presente legge le aziende interessate abbiano già stipulato i relativi contratti d'area e accordi di programma.

54. 16 (ex 0. 48. 0. 6. 16). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché le aziende interessate abbiano già stipulato i relativi contratti d'area e accordi di programma.

54. 17 (ex 0. 48. 0. 6. 15). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*). Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98 e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo

1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

54. 50. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Governo.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2000, con le seguenti: 30 aprile 2000 come stabilito dal decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 263.

54. 18 (ex 0. 48. 0. 6. 17). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2000, con le seguenti: 30 aprile 2000.

54. 19 (ex 0. 48. 0. 6. 18). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 5.

* **54. 20.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 5.

* **54. 21.** (ex 0. 48. 0. 6. 19). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

6. Le proroghe di cui al presente articolo possono aver luogo esclusivamente per le sedi degli Enti promotori nelle quali l'impiego dei lavoratori socialmente utili sia stato determinato da carenza di personale.

54. 22 (ex 0. 48. 0. 6. 25). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

(A.C. 6557 - sezione 9)**ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****Art. 55.**

(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).

1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *d*), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: « 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 110 miliardi ».

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre

2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi nonché di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 55.**

Sopprimerlo.

55. 1 (ex 0. 48. 07. 2). Michielon, Giorgetti Giancarlo, Colombo Paolo.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

55. 2. Bonato, Giordano.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).

Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati »;

b) all'articolo 1, comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi »;

c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Al lavoratore temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio ».

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

ART. 5.

(Interventi specifici per i lavoratori temporanei).

1. Le imprese di fornitura sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti

con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per:

a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e prevedere specifiche misure di carattere previdenziale;

b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare.

I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

2.1 I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:

a) come soggetto giuridico, di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità tra le finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.

4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuarsi decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.

5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2. »;

e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: « lavoro temporaneo » sono inserite le seguenti: « ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 » e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ».

2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dal comma 1 del presente articolo le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al citato articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di lavoro temporaneo.

55. 02. Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qua-

lunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 10)

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

ART. 56.

(Disposizioni concernenti la privatizzazione
del Mediocredito centrale Spa).

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano ».

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-
Rifondazione Comunista.**

*56. 1 (ex 49. 1). Bonato, Giordano, Edo
Rossi.

Sopprimerlo.

*56. 2 (ex 49. 500) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

56. 3 (ex 49. 505). Malavenda.

*Al comma 1, sostituire le parole: Al fine
di con la seguente: Volendo.*

56. 4 (ex 49. 500). Malavenda.

*Al comma 1 sostituire le parole: Al fine
di con la seguente: Per.*

56. 5 (ex 49. 501). Malavenda.

*Al comma 1 sostituire le parole: Al fine
di con le seguenti: Allo scopo.*

56. 6 (ex 49. 502). Malavenda.

*Al comma 1, capoverso, inserire dopo la
parola: interesse le seguenti: dei lavoratori
dipendenti.*

56. 7 (ex 49. 503). Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

56. 8 (ex 49. 504). Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: è abrogato con le seguenti: è modificato per consentire che il dividendo sia per il 50 per cento distribuito agli azionisti e che per il rimanente 50 per cento rimangano in vigore le norme in essere.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

56. 9 (ex 49. 2). Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa Depositi e Prestiti è trasformata, con decorrenza 1° gennaio 2000, in società per azioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Consiglio dei Ministri con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

56. 01 (ex 49. 0. 2). Giancarlo Giorgetti, Molgora, Apolloni, Faustini.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a porre in vendita entro il 30 giugno 1999 una quota del capitale sociale dell'ENEL pari al 30 per cento.

2. Le modalità di vendita del pacchetto azionario di cui al comma precedente sono demandata al Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato e del Ministro dell'Ambiente. È previsto il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita secondo la finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

56. 02 (ex ex 49.0.1) Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 *aggiungere le seguenti:* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento *con le seguenti:* del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« h-bis) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. – Aree depresse – cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: –1.500 miliardi;

2001: –2.000 miliardi;

2002: –2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le

imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2

dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-